

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26425 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: ACETO ALDO
Data Udienza: 19/02/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Penna Giambattista nato a CHIARI il 28/06/1960

avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio e il rigetto nel resto.

udito il difensore, Avv. Paolo Stefano De Zan, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricordo e chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Giambattista Penna ricorre per l'annullamento della sentenza del 13 giugno 2025 della Corte di appello di Brescia che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione irrogata con sentenza del 21 febbraio 2024 del Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale amministratore unico della "SIPI Italia S.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società Italtel S.r.l., indicava nella dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2015, elementi passivi fittizi. Il fatto è contestato come

commesso in Cazzago San Martino il 23 dicembre 2016.

1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla contestazione dell'utilizzo, da parte del Tribunale, del contenuto del PVC elevato nei confronti di Italtex Srl con riguardo alla sua natura di documento, questione dedotta con il secondo motivo di appello con cui si lamentava che il Tribunale, benché avesse formalmente acquisito il PVC nella sua veste di documento con esclusione delle parti valutative e dichiarative, aveva invece utilizzato anche le parti valutative e dichiarative di tale atto onde sostenere l'oggettiva sussistenza del reato. La Corte di appello - afferma - non ha affatto affrontato, nel merito, le questioni dedotte. La riquilificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti (avuto riguardo alla natura di cartiera della Italtex e delle altre società fornitrici) è operazione che non soddisfa perché la condanna si fonda comunque su dati attinti a piene mani dal PVC aventi carattere rivalutativo. Inoltre, prosegue, né il Tribunale, né la Corte di appello hanno affrontato il tema dell'utilizzo in dichiarazione da parte di SIPI Italia Srl delle fatture in contestazione e ciò si spiega, appunto, con la circostanza che il PVC è stato elevato nei confronti della sola società emittente.

1.2. Con il secondo motivo lamenta l'utilizzazione, ai fini del decidere, di elementi contenuti nel PVC redatto nei confronti di Italtex e delle dichiarazioni rese dal teste Lgt di GdF Gianfranco Marra (sentito il 6 febbraio 2023) aventi carattere esclusivamente valutativo ovvero di atti di indagine illegittimamente introdotti nel dibattimento con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 191, 194, 234, 270, 256 c.p.p., 6 CEDU. Ribadite le doglianze oggetto del primo motivo, quanto alla inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate lamenta che: (i) le dichiarazioni del testimone Marra, in ordine alla esistenza di un sistema fraudolento e alla natura di società filtro della Italtex, sono frutto di valutazioni del testimone stesso che fanno a loro volta riferimento ad atti di indagine, riscontri documentali, sopralluoghi, intercettazioni assenti nel procedimento e mai introdotti nel processo; nessuna fattura dei fornitori di Italtex è stata acquisita al dibattimento, la stessa riconciliazione tra fatture attive e passive di Italtex è frutto di valutazione; (ii) il PVC è stato redatto all'esito di attività investigativa penale; gli unici accertamenti svolti autonomamente in sede fiscale hanno dato conto della regolarità della documentazione contabile della società Italtex; la natura penale del PVC osta alla surrettizia introduzione in un procedimento diverso di intercettazioni, accertamenti tecnici, copie forensi e interrogatori mai acquisiti in dibattimento, men che meno di parti valutative e dichiarative.

1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità e mancanza di motivazione, travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento

soggettivo del reato. Si fa riferimento alla analisi della vicenda relativa alla consegna di una somma di denaro da Lazzarin a Penna dedotta dalla lettura di una intercettazione ambientale trascritta e depositata, consegna che il ricorrente aveva ricondotto ad una "regalia" fatta al Lazzarin per garantire il proseguimento del rapporto con le società del Penna. Orbene - sostiene il ricorrente - la Corte supera l'argomento dando per assodato che le forniture di Lazzarin sono frutto di interposizione fittizia, ipotizzando una mai provata retrocessione del denaro, escludendo consegne di merce che invece ben poteva essere stata consegnata giorni prima. Il dato da provare (natura di società filtro di Italtex pacificamente centro propulsore di rapporti illeciti e comunque fittizi) si trasforma in dato acquisito per affermare in modo apodittico che l'imputato ne era consapevole: poiché tutte le società fornitrici di Italtex sono cartiere *ergo* Italtex è una società filtro e lo è per tutte le operazioni svolte. Il materiale dibattimentale restituisce una realtà diversa: non solo le operazioni sono materialmente esistenti, ma anche Italtex ha una sua consistenza commerciale effettiva con conseguente riflesso sul dolo del ricorrente sotto il profilo della propria (in)consapevolezza della inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate (a tal fine il ricorso trascrive alcune conversazioni intercettate per sostenere la verità della contrattazioni con il Lazzarin, il coordinamento tra i dipendenti di Italtex, il trasportatore ed esponenti di Sipi, tutti elementi che sono stati negletti dalla Corte di appello).

1.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e mancante in relazione al diniego della rinnovazione istruttoria (audizione del testimone Michele Sorangese che aveva preso parte alla redazione del PVC) ingiustamente rigettata sull'errato profilo della tardività della richiesta e della inconferenza della testimonianza con le ragioni della condanna (che però si fondano proprio sul PVC cui fa riferimento il teste Marra).

1.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

2. Con memoria depositata l'11 febbraio 2026, il difensore del ricorrente, Avv. Paolo De San, ha replicato alle richieste del PG di accoglimento del ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che:

2.1.l'attività di indagine aveva tratto origine da investigazioni relative ad un gruppo di società utilizzate da una organizzazione criminale radicata sul territorio padovano, capeggiata da Lazzarin Salvatore e Carraro Massimo, finalizzata alla commissione di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale;

2.2.il sistema di frode consisteva nella realizzazione di fraudolente operazioni di commercializzazione di beni e servizi per il tramite di una serie di imprese compiacenti per un importo complessivo pari ad oltre 750 milioni di euro nell'arco temporale compreso tra il 2011 e il 2015;

2.3.la Italtex, società emittente le fatture, era utilizzata come "società filtro" per gli illeciti trasferimenti di merce in favore dei clienti finali; si trattava di società priva di una sede operativa dove depositare la merce, pur a fronte di acquisiti da fornitori per importi considerevoli;

2.4. all'esito della perquisizione della sede legale venivano rinvenuti (e sequestrati) numerosi dispositivi elettronici, documentazione contabile/bancaria e timbri relativi anche ad altre imprese coinvolte nell'ipotizzato meccanismo illecito;

2.5.dall'analisi di tali documenti e dei supporti informatici erano state tratte diverse fatture di vendita attestanti, anche nell'anno di imposta 2015, passaggi di merce presso plurime società, sino all'arrivo al cliente finale;

2.6.la figura dell'odierno ricorrente era altresì emersa dalle intercettazioni telefoniche e ambientali;

2.7.il testimone di accusa, il Lgt della GdF Gianfranco Marra, aveva effettuato accertamenti su ciascuna delle fatture emesse da Italtex nei confronti della società legalmente rappresentata dal ricorrente indicando per ciascuna di esse le criticità già riferite dal primo Giudice e consistenti, in ultima analisi e per gran parte di esse, nel fatto che per operare le forniture la Italtex si era a sua volta approvvigionata da imprese cartiere, intestate a prestanome e prive di strutture, sì da ritenere l'oggettiva insussistenza delle prestazioni, fatta eccezione per quelle oggetto di tre fatture per le quali già il Tribunale aveva ritenuto la inesistenza soggettiva delle prestazioni siccome poste in essere non dalla società emittente (la Italtex), bensì da altra società (Mantafil S.p.a.);

2.8.altro elemento di criticità era costituito dai DDT che documentavano l'attività di trasporto posta in essere da una società compiacente utilizzata per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti;

2.9.veniva altresì valorizzata, a fini accusatori, la conversazione intercorsa il 4 dicembre 2024 tra l'odierno ricorrente e il Lazzarin nel corso della quale questi aveva consegnato 52.400,00 euro in contanti al Penna (in numerosi pezzi da 500, precisa la Corte di appello) a titolo di retrocessione delle somme corrisposte

a fronte delle false fatturazioni, non essendo stata ritenuta verosimile la tesi difensiva della "regalia" promessa dal Lazzarin per assicurarsi la prosecuzione dei rapporti commerciali a fronte della considerazione che: a) per il mantenimento delle relazioni commerciali sarebbe stato più logico applicare sconti in fattura o comunque prezzi più convenienti; b) il ricorrente coltivava rapporti protrattisi negli anni relativi anche ad altre società riconducibili al Lazzarin (Polte S.r.l., Ma.Pri S.r.l.);

2.10.il Tribunale aveva ritenuto che Italtex fosse una società "filtro" in base a numerose criticità quali: a) l'esser priva di struttura aziendale che non aveva mai avuto la disponibilità fisica della merce e la cui sede legale era pacificamente utilizzata come base operativa per la predisposizione di fatture per operazioni inesistenti; b) l'essere amministrata da un prestanome, essendo gestita di fatto da Salvatore Lazzarin che, oltre a risultare l'unico interlocutore dei clienti, si occupava anche di retribuire le "teste di legno"; c) l'aver acquistato prodotti tessili da molti fornitori gravati da numerosi e gravi indizi di anomalia in ordine alla loro effettiva operatività; d) l'aver ceduto i prodotti tessili a pochi giorni dal loro acquisto, vendendoli sottoprezzo e senza essersi occupata della loro lavorazione e del loro trasporto; e) l'aver emesso, nel solo 2015, fatture per complessivi 26 milioni di euro in favore anche di società estere sconosciute alle stesse autorità estere; f) l'aver omesso di presentare le dichiarazioni annuali per l'anno 2015 e di pagare le imposte.

3.Il primo motivo è inammissibile perché generico.

3.1.Non è chiaro quale fosse la portata e la rilevanza del motivo di appello con il quale si censurava l'utilizzo del PVC anche nelle sue parti "valutative" e quale, di conseguenza, la rilevanza del primo motivo di ricorso. Il ricorrente lamenta l'indebito utilizzo di tali "parti" senza però specificare se oggetto di doglianza fosse un vizio di motivazione della sentenza di primo grado, sempre emendabile dal giudice dell'appello, o l'inutilizzabilità *tout court* della prova documentale.

3.2.In quest'ultima evenienza, è noto l'indirizzo della Corte di legittimità secondo il quale il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 - 01 che, in motivazione, ha precisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina

automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell'atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizione rimanda; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523 - 01; Sez. 3, n. 7820 del 01/04/1998, Rv. 211225 - 01). Si è più recentemente precisato che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale, ma, in caso di insorgenza di indizi di reato, la parte del documento redatta successivamente a tale emersione è utilizzabile a condizione che si sia proceduto nell'osservanza delle modalità di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 01).

3.3.Orbene, deve essere esclusa la inutilizzabilità del PVC nei termini indicati al capoverso che precede per il semplice fatto che tale profilo non è (e non è mai stato) specificamente dedotto. L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., disciplina le regole di utilizzabilità della prova, non le regole della sua valutazione.

3.4.Resta, dunque, la dedotta inutilizzabilità delle parti valutative dell'atto amministrativo che, però, non viene indicato tra le uniche fonti di prova in primo grado a sostegno della condanna. Ciò che onerava il ricorrente di fornire la prova di resistenza e non la Corte di cassazione di ricavarla autonomamente dalla lettura degli atti (è valutazione di merito che non compete al giudice di legittimità); ed invero, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01).

3.5. In ogni caso, che il giudice usi espressioni simili a quelle contenute nel documento che costituisce prova è evenienza assolutamente neutra: una cosa è la condivisione del giudizio, altra è appaltare a terzi il proprio giudizio. I fatti a sostegno della condanna sono quelli indicati al § 2 che precede; sono fatti, non valutazioni. La Corte di appello, del resto, lo spiega bene: la parti "valutative" indicate dal ricorrente non riguardano lo specifico fatto per il quale si procede e l'altrettanto specifico tema di prova (la falsità o meno delle fatture indicate dal ricorrente tra gli elementi passivi), bensì altri aspetti e semmai, aggiunge il Collegio, si tratta di questione che - come già detto - riguarda il vizio di motivazione della prima sentenza, non la utilizzabilità o meno della prova.

3.6.Ed infatti, ed è argomento conclusivo, l'appello non aveva dedotto, come motivo specifico di impugnazione, la insussistenza oggettiva del reato bensì il difetto del dolo sotto il profilo della mancanza del dolo specifico di evasione a

fronte della inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate.

4. Per le ragioni appena esposte, è generico e manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che è proposto anche al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.

4.1. In disparte le inammissibili deduzioni fattuali (il ricorrente attinge a piene mani al materiale istruttorio del quale, però, non deduce il travisamento), va ribadito che il tema della sussistenza oggettiva del reato non è mai stato devoluto in appello ed è questione, di fatto, che non può essere dedotta in questa sede nemmeno sotto i denunziati profili di violazione di legge processuale e vizio di motivazione.

4. Il terzo motivo è anche esso generico e manifestamente infondato.

4.1. La Corte di appello indica, sulla base delle conversazioni intercorse tra l'imputato ed il Lazzarin, le ragioni per le quali il ricorrente non solo fosse consapevole della inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate da Italtex ma si atteggiasse da «vero e proprio *promotore* di trame assai poco trasparenti, innestate proprio sulla variegata divaricazione tra la realtà cartolare e le effettive vicende commerciali-imprenditoriali, al punto che è lo stesso Lazzarin a rappresentarsi, sommessamente, come mero *discente* di PENNA» (pag. 12 della sentenza impugnata), ed esclude che la somma consegnata a quest'ultimo dal Lazzarin fosse una "regalia" per le ragioni già indicate dal primo Giudice.

4.2. Una prima considerazione si impone: l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche (o ambientali) costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo

il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

4.3.Orbene, il ricorrente non deduce il travisamento delle conversazioni intercettate (peraltro testualmente trascritte nella sentenza impugnata) ma si profonde nella "rilettura" dei dialoghi e del loro significato senza aver prima investito la Corte di appello della corrispondente questione di merito, questione qui riproposta con ulteriori, inammissibili allegazioni probatorie.

4.4.Una seconda considerazione si rende necessaria: il Tribunale ha ritenuto la inesistenza soggettiva delle operazioni e il fine di evasione correlato all'imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, costituisce insegnamento della Corte di cassazione quello secondo il quale, in tema di reati tributari, il dolo nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima (Sez. 3, n. 19012 del 11/02/2015, Spinelli, Rv. 263745 - 01 che, in motivazione, ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull'Erario l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti).

4.5.L'affermazione dei giudici di merito secondo la quale il ricorrente era perfettamente consapevole della non provenienza delle prestazioni dalla società che le aveva fatturate, fa buon governo di tale principio e spiega le considerazioni svolte sulla sua non estraneità al sistema fraudolento imbastito dal Lazzarin pur non essendo partecipe di alcuna associazione per delinquere.

5.Il terzo motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

5.1.In termini generali, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex

ufficio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado. (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D, Rv. 269334 - 01; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 - 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341 - 01; Sez. 5, n. 1075 del 17/12/1999, dep. 2000, Lavista, Rv. 215772 - 01).

5.2. Il ricorrente precisa di aver sollecitato la rinnovazione istruttoria ai sensi del primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., rinnovazione negata dalla Corte territoriale sul rilievo della intempestività della richiesta e della superfluità della prova testimoniale (si tratta dei redattori del PVC), la cui assunzione è stata ritenuta non necessaria ai fini del decidere.

5.3. Il diniego viene qui contestato ma le ragioni del ricorrente scontano il mancato confronto con la *ratio dedicendi* nel suo complesso non avendo egli, nemmeno in appello, illustrato i profili di decisività della prova ancora volta legati alla dedotta inutilizzabilità del PVC.

6. L'ultimo motivo è infondato.

6.1. Al ricorrente è stata applicata una pena di poco superiore al minimo edittale (pari all'epoca del fatto ad un anno e sei mesi di reclusione) a fronte di elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione pari ad euro 641.423,99 e ad un'IVA evasa pari ad euro 141.113,30. La Corte di appello giustifica la mancata applicazione del minimo edittale in considerazione del «complessivo quadro 'fenomenologico', per nulla tranquillizzante, che si è fin qui delineato».

6.2. E' motivazione censurabile per il ricorrente (ed anche per il PG), ma ciò presuppone, sul piano logico e giuridico, il diritto dell'imputato al minimo della pena, laddove l'elaborazione giurisprudenziale è in senso diametralmente opposto nella misura in cui esonera il giudice dall'obbligo di indicare le ragioni per le quali applica una pena pari o inferiore al medio edittale. E' stato più volte precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015,

Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

6.3. La ritenuta adeguatezza della pena già irrogata in primo grado si infrange contro la richiesta di una sua ulteriore attenuazione in appello, che la Corte territoriale ha ritenuto di non poter diminuire in assenza di positivi elementi valutabili ai fini della applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

6.4. Il ricorrente se ne duole ma non considera che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339) e che nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

6.5. Nella sua complessiva valutazione dei fatti, la Corte di appello ha fatto riferimento al contesto nel quale si è collocata la condotta *post-factum* del ricorrente ritenuta sub-valente rispetto al dato della oggettiva gravità dei fatti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 19/02/2026